



Dott. Generoso Granese
Notaio

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "CONSAC INFRASTRUTTURE

S.p.A."


TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita tra i Comuni di Alfano, Ascea, Atena Lucana, Camerota, Campora, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelin, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Celle Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilla, Montecorice, Morigerati, Omignano, Orria, Padula, Perito, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa, Salento, Salvitelle, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, S. Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sapri, Sassano, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vallo della Lucania e Vibonati la società per azioni denominata "CONSAC INFRASTRUTTURE S.p.A.", a seguito di scissione della società "CONSAC GESTIONI IDRICHE S.p.A."



Art. 2

Sede sociale

La Società ha sede legale in Castelnuovo Cilento (Sa), alla via Grimmita.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, s'intende eletto presso la sede sociale.

Art. 3

Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

L'Assemblea dei soci potrà prorogare una o più volte la durata, o anticipare lo scioglimento, rispetto alla data fissata nel comma precedente.

TITOLO II

OGGETTO

Art. 4

Oggetto sociale

La Consac Infrastrutture S.p.A ha per oggetto la gestione patrimoniale di impianti, beni e dotazioni acquisite e/o conferite dai soci e dalla società da cui è stata separata per scissione - Consac Gestioni Idriche S.p.A. - nel settore acquedottistico, fognario e depurativo.

Più precisamente l'attività della società è diretta a conoscere, identificare, valorizzare, accrescere, sfruttare, innovare ed estendere il patrimonio costituito dalle reti, impianti ed altre dotazioni utilizzabili per l'erogazione del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 4 comma 1° lett. f della legge 5.1.1994, n.36.

La Società potrà altresì gestire i servizi a rilevanza non economica ad essa eventualmente affidati dall'ente locale ai sensi dell'art. 113 bis D.Lgs.267/00.

La Società pone le suddette dotazioni e infrastrutture a di-

sposizione dei soggetti incaricati della gestione del servizio a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità e in mancanza dall'Assemblea dei Soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. Essa potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società o ditte aventi scopi affini o analoghi, nonchè procedere o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto.

La Società potrà inoltre effettuare tutte quelle operazioni che l'Organo Amministrativo riterrà utili o opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 448.000 (quattrocentoquarantottomila) diviso in numero di 4.480 (quattromilaquattrocentottanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 100,00 (cento) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro e/o con capitalizzazione delle riserve disponibili, con delibera dell'assemblea straordinaria presa a norma di

legge. Chi conferisce beni in natura deve presentare la rela-

zione giurata di un esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c.

Art. 6

Azioni

Le azioni, nominative ed indivisibili, conferiscono ai loro possessori uguali diritti, riconoscendo loro un voto in assemblea.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno nè dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 7

Alienazione delle azioni

Il trasferimento di una partecipazione azionaria a privati è regolamentato da procedura di evidenza pubblica.

L'atto di cessione delle azioni dovrà essere perfezionato entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione.

E' vietata agli enti locali soci alienare le proprie partecipazioni a terzi in misura da determinare una riduzione della partecipazione pubblica al di sotto della soglia del 51% (cinquantuno per cento).

Art. 8

Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative e al portatore, nonchè obbligazioni convertibili in a-

zioni, demandando all'Assemblea dei soci la fissazione delle
modalità di collocamento, estinzione e conversione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la univ-
ersalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità
a i legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci,
compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede so-
ciale e comunque all'interno del territorio nazionale.

L'Assemblea dei soci esprime gli indirizzi ai quali il Consi-
glio di Amministrazione è tenuto ad uniformarsi e delibera su
tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice
C le. L'Assemblea dei soci in seduta ordinaria nomina il
Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio
Sindacale.

I primi amministratori sono nominati dall'Assemblea straor-
dinaria che decide la scissione del ramo aziendale di Consac
Gestioni Idriche S.p.A. e decide la costituzione di Consac
Infrastrutture S.p.A.

Art.10

Convocazione

L'Assemblea dei soci deve essere convocata, a cura degli Amministratori, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea (art. 2366, co.3 c.c.).

In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Art. 11

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. in sua assenza l'Assemblea designa a maggioranza la persona incaricata della presidenza dell'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato allo stesso modo.

Art. 12

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra perso-

na, anche non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o
dipendente della Società e comunque nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 2372 c.c. Resta fermo che nessuno può rac-
cogliere deleghe per più di un terzo del capitale sociale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto al-
l'intervento all'Assemblea anche per delega.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, è consentito l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espres-
sione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per
corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Art. 13

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita per delibera-
re su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione con
la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà
del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappre-
sentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a mag-
gioranza assoluta; in seconda convocazione delibera qualunque
sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della
metà del capitale sociale ed in seconda convocazione è rego-
larmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo

del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia, anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 c.c.

Art. 14

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio, previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedi-

mento è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione viene nominato al momento della stipula dell'atto costitutivo. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione verrà nominato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La rinuncia dei singoli Amministratori ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza degli amministratori; in caso contrario, produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo cessati per rinuncia alla carica o per altre cause, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dei fini istituzionali, che non siano riservati all'Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio dovrà:

- adempiere i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitu-

tivo con la diligenza del mandatario, restando solidamente responsabile verso la Società dei danni derivanti dall'inservanza;

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria e fissarne l'ordine del giorno;

- redigere il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

- nominare il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- adottare gli atti concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis;

- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;

- l'indicazione di chi ha la rappresentanza della società;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative non riservati alla competenza dell'assemblea;

- il trasferimento della sede sociale nel territorio dello stesso comune.

Art. 17

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e comunque all'interno del territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica.

Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio di Amministrazione, con il consenso unanime di tutti i suoi componenti, può stabilire procedure abbreviate e/o semplificate per la convocazione.

Art. 18

Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti con votazioni espresse in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente, o in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

Amministratori delegati, Comitato esecutivo, Direttore Generale

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi

membri, oppure a uno o più Amministratori Delegati. Con l'atto di delega verranno fissate le attribuzioni e le retribuzioni. Non sono delegabili, in base all'art. 2381 c.c., le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c. Il Consiglio può anche nominare il Direttore Generale, conferendogli poteri di rappresentanza amministrativa e gestionale.

Il Direttore Generale, così come gli Amministratori, risponde all'adempimento nei confronti della Società, dei creditori sociali, dei singoli soci e di terzi (artt.2392, 2394 e 2395 c.c.).

Al Direttore Generale è affidato il compito di realizzare l'attività societaria nell'ambito delle scelte economiche dell'organo amministrativo. Il Direttore Generale si sostituisce all'organo amministrativo nelle funzioni delegategli.

Il Direttore Generale può intervenire nelle sedute del Consiglio con voto consultivo.

Art. 20

Svolgimento delle sedute

Al Presidente compete constatare che il Consiglio di Amministrazione si sia regolarmente costituito e in numero per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e la votazione.

Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i mo-

tivi del medesimo.

Il processo verbale delle decisioni assunte dal Consiglio è redatto dal Segretario appositamente individuato tra i dipendenti della Società. In mancanza del Segretario, i verbali sono redatti dal componente più giovane del Consiglio. Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Segretario.

Art. 21

Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente nomina tra i dipendenti della Società un Segretario, il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre al Consiglio, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentari, redigere i verbali delle sedute ed attendere ogni altro incumbente necessario per il buon funzionamento del Consiglio stesso.

Ha il potere di assistere alle sedute e di coadiuvare il Presidente durante lo svolgimento delle stesse.

Non ha il potere di intervenire nella discussione, nè di partecipare alla deliberazione.

Art. 22

Compensi

La misura dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 23

Responsabilità

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidamente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale secondo le norme fissate dal Codice Civile (art. 2392). Sono inoltre responsabili nei confronti dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.).

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24

Collegio Sindacale

La società è controllata da un Collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c.

L'assemblea, nel nominare i Sindaci designa il Presidente del

Consiglio Sindacale e determina i compensi.

La prima nomina dei sindaci effettivi, del presidente e dei sindaci supplenti viene fatta al momento della stipula dell'atto costitutivo.

Successivamente essi sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Collegio Sindacale, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, può avvalersi di collaboratori che siano ausiliari o dipendenti dei membri del collegio, purchè non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c.

Al Presidente di detto Collegio spetta l'attività di coordinamento e la conservazione delle carte di lavoro, delle copie dei verbali di riunione e delle relazioni del Collegio Sindacale, nonché dei documenti di cui il Collegio sia venuto in possesso.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE

Art. 25

Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 26

Rappresentanza della Società

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferita, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.: la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi, e la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

TITOLO IX**BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI****Art. 27****Esercizio Sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 28**Utile di esercizio**

L'utile netto realmente conseguito, verrà ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale ex art. 2430 c.c. fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) la rimanenza a remunerazione del capitale, sarà ripartita tra i soci ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali prelevamenti a

favore di risorse straordinarie e per altre destinazioni;

c) il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio, dal giorno della loro esigibilità, si prescrive a favore della Società.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.29

Scioglimento e recesso

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

Per l'istituto del recesso si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

Art.30

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

31
2...
7...